



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.7 - Ancona Luglio 2016

Cum grano salis



In questi giorni di forte caldo, sotto ogni punto di vista, imperversano le manifestazioni ed il lecito malcontento degli agricoltori per il prezzo dei cereali, ma in particolare del grano duro: coltura diffusa in modo significativo nelle nostre campagne e che vede le Marche sul podio italiano dopo Puglia e Sicilia. Inutile sotto-lineare come il perdurare di questa situazione, unitamente ad anni crisi economica che va avanti, ininterrottamente, dal 2008,

possa portare le performance dei bilanci delle nostre aziende in aree negative mai viste prima. Da qui la forte preoccupazione di tutti gli agricoltori che hanno non solo la responsabilità della loro azienda ma anche quella di tutte le famiglie a cui danno quotidianamente lavoro.

Le cause di questa congiuntura, con il crollo dei prezzi, sono molteplici con fattori spesso imponderabili, complicati da analizzare e da spiegare anche dai tecnici (speculazioni finanziarie, produzione, prezzo dei noli marittimi, prezzo del petrolio, ecc.); attenzione, però, perché le cause sono le stesse identiche che, negli anni precedenti (2007-2008 e 2014-2015) hanno condizionato il prezzo del grano al rialzo!

Con una piccola differenza: in quel caso la volatilità dei prezzi non era un problema perché faceva fare bilancio agli agricoltori mentre ora, la medesima volatilità di cui si è beneficiato allora, sarà la scure che si abatterà sui nostri conti.

Tralasciando l'ennesima spiegazione sui motivi per cui il prezzo del grano

SOMMARIO

APERTURA

- *Cum grano salis* pag. 1,2

ECONOMICO

- *Incentivi Energie Rinnovabili* pag. 3
- *Nuova Normativa UE* pag. 4
- *Bovini da carne* pag. 5
- *Registro Nazionale Aiuti* pag. 5
- *Modifica etichetta olio d'oliva* pag. 6

FISCALE

- *Nuove procedure anticrisi* pag. 7-8
- *Aliquote IVA* pag. 9

LEGALE

- *Cartele Equitalia prescritte* pag. 10

PREVIDENZIALE

- *Assunzioni in nero* pag. 11

SICUREZZA SUL LAVORO

- *ISI Agricoltura 2016* pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Spighe Di Grano

Tra le molte proposte che si stanno ipotizzando per migliorare la situazione del crollo del mercato dei cereali, alcune sono relative all'introduzione di nuove leggi o regole da rispettare. Considerando il passato non vorrei che si perseverasse nel comportarsi come gli Ateniesi, almeno secondo quanto affermava Aristotele: " gli Ateniesi hanno inventato il grano e le leggi: del grano ne hanno sempre fatto uso, delle leggi mai"

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



oscilla in maniera così frenetica, quello che desidero sottolineare è che l'imprenditore agricolo sia l'unica vittima vera di questo sistema.

La cosa chiara è che il produttore di *commodities* agricole è la parte debole del sistema produttivo perché non ha massa critica, perché è diviso, perché non ha un prodotto omogeneo, perché non fa azione di lobby, perché spesso non ha il prodotto che l'industria (quindi il mercato) desidera e perché vuole sempre riaffermare, in nome di un'apparente sovranità, che "Il grano è mio e me lo vendo quando mi pare!" (cfr. Marche Agricole n. 06/2016), mentre è, comunque, sottoposto al volere di mani forti che sono poche e che dettano le regole commerciali.

Ad ogni azione corrisponde una reazione, pertanto anche in questa vicenda, nonostante il periodo, molte soluzioni sono state avanzate, alcune delle quali, quanto meno azzardate, considerando che vivendo nel "vilaggio globale", gli abitanti di questa comunità devono convivere a certe regole ed a certi meccanismi a meno che non si voglia tornare alla mietilega, al trasporto con i cavalli, alla decrescita felice.....

Oppure:

- gli agricoltori non comincino a pensare che la **selezione varietale** sia importante e che, se il mercato richiede grano con determinate caratteristiche organolettiche, forse si dovrebbe iniziare a studiare i risultati delle ricerche sperimentali ed a selezionare le varietà che

maggiormente rispettino quei parametri senza tralasciare la produzione. Non a caso, in Canada, uno dei maggiori paesi produttori di grano duro al mondo, si coltivano solamente 3 o 4 varietà in tutto! Abbiamo bisogno di una "quantità di qualità";

- gli agricoltori non comincino a consolidare l'utilizzo di **tecniche** di coltivazioni moderne e specializzate volte al raggiungimento di quelle caratteristiche attese dal mercato e non solo volte alla produzione fine a sé stessa, selezionando ad esempio i concimi più idonei e frazionando gli interventi in più volte.

- gli agricoltori, ultima e forse più importante considerazione, non rinuncino definitivamente a **vendere** il proprio prodotto con una modalità ormai fuori dalle attuali logiche di mercato e decidano di applicare invece metodi più adeguati al mondo globale di cui oggi, volenti o nolenti, facciamo parte. Non è più concepibile stabilire il prezzo dei prodotti tramite il proprio istinto o affidandosi alla speranza o alla fortuna. È necessaria la trasformazione da agricoltore a *manager* che, "cum grano salis" dovrà orientarsi verso nuove forme di cessione del prodotto. Ad esempio, la vendita in quote mensili uniformi oppure la vendita secondo una media della stagione consentirebbe ai più importanti stoccatore, come il Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, di fare massa critica raggruppando significative quantità di prodotto e pianificando con uno specifico

accordo un flusso *continuo* di merce verso l'industria che ha esigenze di lavorazione quotidiane. In questo caso, i mulini e l'industria pastaia sarebbero certamente indotti a reperire quantità di prodotto in Italia piuttosto che importarlo dall'estero. La vendita con il prezzo medio stagionale consentirebbe inoltre a noi imprenditori di "ripararci" dalle fluttuazioni di mercato. Non riusciremmo più di certo a vendere al prezzo massimo, ammesso che la fortuna ci accompagni, ma è altrettanto vero che non rischieremo più nemmeno di vendere al prezzo minimo, a volte sotto costo.

Infine, una programmazione in questi termini potrebbe consentirci di introdurre un **elemento innovativo** nella trattazione del prezzo, ovvero la costruzione di una *safety net* (rete di sicurezza) tramite l'utilizzo di compagnie assicuratrici che, in seguito al pagamento di un adeguato premio, ci permettano di avere sempre riconosciuti i costi di produzione stabilendo una sorta di "minimo garantito" in corrispondenza del cosiddetto punto di pareggio. A questo punto potremmo avere il massimo stabilito dalla media dei mercati ed il minimo assicurato e mai più al di sotto dei costi di produzione.

Forse abbiamo già la soluzione ma non ce ne siamo accorti.

Alessandro Bettini, Vice Presidente



@AlessandroBett

ENERGIE RINNOVABILI: IN ARRIVO NUOVI INCENTIVI



Mercoledì 29 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 23 giugno 2016 che rende finalmente operativi gli incentivi previsti per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Potranno godere di tali risorse economiche gli impianti eolici, idroelettrici, geotermici, quelli solari termodinamici, ma anche gli impianti a biomasse e biogas.

Il budget previsto per tali finanziamenti è di nove miliardi di euro spalmati in venti anni: quindi saranno disponibili circa 400 milioni di euro l'anno; alcuni operatori hanno già segnalato come tali risorse potranno risultare decisamente limitate rispetto alle richieste. Un ulteriore limite sarà posto dalla soglia di spesa statale di 5,8 miliardi di euro che non potrà

essere sfiorata: ad oggi sono già state destinate risorse per 5,5 miliardi.

Per poter accedere agli incentivi sarà previsto un triplo binario:

- Per gli **impianti di grandi dimensioni**, in grado di produrre oltre 5mW, gli incentivi saranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate sulla base delle diverse tecnologie finanziate. Il decreto, infatti, garantisce incentivi specifici per ogni fonte energetica.
- Gli **impianti di media dimensione**, con potenza installata tra 0,5 mW e 5 mW saranno invece inseriti in un elenco specifico, differenziato per tecnologia e saranno finanziati sulla base delle priorità stabilite secondo i criteri che saranno previsti nel bando.
- Infine, gli **impianti di piccola dimensione**, quelli che producono

meno di 0,5 mW, potranno avere accesso agli aiuti presentando direttamente una richiesta al Gse. Tali impianti, inoltre, **potranno beneficiare di tariffe di riacquisto, mentre quelli di dimensioni maggiori riceveranno il sostegno sotto forma di premio attribuito tramite una maggiorazione sul prezzo di mercato.**

Saranno ammessi agli incentivi anche i soggetti che sosterranno costi per il rinnovo dei generatori esistenti, di qualsiasi dimensione, al fine, ad esempio, di aumentarne l'efficienza ovvero allungarne la vita operativa.

Ora non resta che attendere i bandi che determineranno tempi e modalità per effettuare le richieste di accesso agli incentivi: tali bandi dovranno essere pubblicati almeno 10 giorni prima della data di inizio della presentazione delle domande di partecipazione.

Il decreto prevede che entro il 15 luglio il Gse pubblichi le procedure operative, mentre la scadenza per i bandi relativi al registro e alle aste è fissata per il 20 agosto. L'accesso a tali benefici sarà possibile soltanto fino al 31 dicembre di quest'anno: a partire dal 2017 cambierà tutto.

*Ufficio Fiscale
Confagricoltura Ancona Servizi srl*

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione

Nuova normativa UE

Il 29 giugno 2016 è stato pubblicato sulla GU europea il regolamento UE 2016/1012 relativo alle “condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione ed agli scambi di animali riproduttori.....”

L'obiettivo del regolamento, la cui redazione definitiva è giunta dopo lunghe trattative, tra la Commissione ed il Parlamento europeo, che ne hanno un pò ammorbidito i contorni senza però stravolgerne gli obiettivi, è quello di garantire un'uniforme applicazione, a livello nazionale, degli atti normativi in materia di riproduzione animale in modo da evitare il ripetersi dei problemi applicativi sorti in vari paesi per effetto delle divergenze riscontrate nei recepimenti nazionali delle precedenti “direttive”.

L'adozione con regolamento della rinnovata normativa appare, quindi, particolarmente significativa per la situazioni nazionali che nel corso degli anni si sono progressivamente allontanate dagli indirizzi europei. In tale contesto va sicuramente annoverata la realtà italiana, visto che la vigente normativa nazionale (legge 30/1991 e s.m.) appare, come la confederazione ha più volte avuto occasione di rimarcare, sostanzialmente difforme e lontana dagli indirizzi europei e dalle legislazioni degli altri paesi europei, in particolar modo per ciò che riguarda la situazione di monopolio - nella tenuta dei Libri Genealogici e nella gestione dei Controlli Funzionali - creatasi in favore del sistema AIA (AIA, ANA, APA/ (ARA) per l' applicazione dalla

citata legge.

La nuova normativa appare quindi innovativa rispetto alla situazione europea ma maggiormente rispetto alla situazione italiana, alla cui modifica per altro l'art. 15 comma 4 del Collegato Agricolo alla legge di Stabilità 2013 ha appena delegato l'Esecutivo.

L'articolato europeo - adottato come regolamento e quindi direttamente applicabile in ogni Paese membro - che sarà operativo a decorrere dal 1 novembre 2018 - data entro cui gli Stati Membri dovranno mettere in atto quanto normativamente necessario - prevede in particolare:

- “il diritto al riconoscimento” come ente selezionatore di qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione d'allevamento o organismo pubblico diverso dalla autorità competente che soddisfi i criteri stabiliti (art. 4);
- che la protezione dell'attività economica di un ente o di più enti già riconosciuti non può giustificare il rifiuto del riconoscimento di un nuovo soggetto, a meno che il programma genetico di quest'ultimo

non possa compromettere la conservazione o la perdita d'efficienza della razza interessata;

- l'obbligo per l'autorità incaricata del riconoscimento non solo di motivare - in tempi certi - l'eventuale rifiuto ma di darne anche comunicazione, indicandone i motivi, alla commissione (art. 5);
- che vi possa essere un rifiuto di riconoscimento di programmi genetici diversificati in caso di razze a rischio d'estinzione o non comunemente diffusa, in uno o più territori dell'Unione, se il programma genetico del nuovo ente possa creare problemi di scambio d'informazioni genealogiche o zootecniche (art. 11);
- che gli enti riconosciuti in uno Stato membro possono attuare il loro programma genetico in uno o più stati membri diversi da quello del riconoscimento a seguito di una procedura semplificata di notifica (notifica dell'intenzione all'autorità del paese che lo ha riconosciuto e successiva notifica da parte di tale autorità all'autorità dello Stato membro o degli stati membri in cui si andrà ad operare che potrà negare l'autorizzazione solo in presenza di predefinite situazioni (art. 12).



bovini da carne: modifica del sostegno accoppiato al settore DM n. 166 del 15 giugno 2016

Si informa che è stato pubblicato in G.U. il decreto in oggetto che modifica il DM del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato per il settore dei bovini da carne.

Infatti, fin dall'estate 2015, i servizi della Commissione europea hanno espresso un giudizio di "non-conformità" in merito alla struttura dei premi stabiliti dall'articolo 21 del DM 18 novembre 2014 (vacche nutrici e bovini macellati) ed in particolare con riguardo alla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno di una stessa misura. **L'implementazione di maggiorazioni nell'ambito della stessa misura, senza prevedere uno specifico plafond, è stato considerato non conforme**

all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nonostante le reiterate note inviate dal Ministero alla Commissione europea e gli incontri bilaterali intervenuti a tutti i livelli, l'Italia non è riuscita a modificare il giudizio negativo ai servizi della Commissione, pertanto, al fine di non incorrere in conseguenze finanziarie negative che coinvolgerebbero gli allevatori, ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 21 del decreto 18 novembre 2014, relativamente all'istituzione di singoli plafond per ciascuna misura di sostegno accoppiato nel settore delle carni bovine:

a) vacche nutrici

- premio base vacche nutrici
- premio maggiorato vacche nutrici

b) bovini macellati di età tra 12 e 24 mesi

- premio base bovini macellati
- premio maggiorato bovini allevati per almeno 12 mesi o allevati in allevamenti aderenti a sistemi di etichettatura o sistemi di qualità nazionali o regionali
- premio maggiorato per IGP/DOP.

Si precisa che rimangono invariate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di accesso alle misure di sostegno accoppiato.

In sintesi sono stati assegnati i seguenti plafond alle misure sopra citate, tramite l'attribuzione di una percentuale del plafond del sostegno accoppiati (423.588.000 per il 2016):

Tipologia di intervento	% del plafond sostegno accoppiato	Plafond 2016 (euro)
Vacche nutrici premio base	8,64%	36.598.000
Vacche nutrici IBR	0,86%	3.642.856
Macellazione premio base	0,83%	3.515.780
Macellazione (etichettatura sist. qualità e 12 mesi)	14,48%	61.335.542
Macellazione (IGP/DOP)	0,29%	1.228.405

De Minimis: Registro Nazionale degli Aiuti

Il Servizio Ambiente ed Agricoltura della Regione Marche comunica che a seguito della DGR Marche adottata il 18 luglio 2016, si comunica che è possibile accedere alla consultazione del Registro nazionale degli aiuti de minimis, nelle seguenti modalità
Per gli ATC (Ambiti Territoriali

Caccia) che provvedono al risarcimento danni ai sensi della legge 157/1992 e dell' art 34 della L.R. 7/95, attraverso la presentazione di richiesta di accesso MODALITA' CONSULTAZIONE al SIAN REGISTRO NAZIONALE AIUTI DE MINIMIS al Servizio Ambiente Agricoltura della regione

Marche.

Per le Organizzazioni agricole - la richiesta e l'accesso al SIAN Registro aiuti va effettuato attraverso il proprio CAA nazionali secondo le modalità già stabilite per il Psr e per La PAC. Sarà la stessa AGEA ad abilitare gli utenti alla consultazione.

Olio di oliva: modifica dell'etichetta in vigore dal 23 luglio

Legge Europea 2015/2016

Lo scorso 8 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 la Legge n.122 del 7 luglio 2016 relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2015-2016.

Fra gli adempimenti previsti ve ne sono alcuni inerenti il settore olivicolo oleario. L'Art.1 "Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI", infatti, prevede talune modifiche alla Legge n.9 del 14 gennaio 2013 relativa alla norma sulla indicazione dell'origine e classificazione degli oli di oliva vergini.

Di seguito uno schema con le modifiche apportate:

Legge n. 9 del 14 gennaio 2013 modificata dalla Legge europea

Art. 1, comma 4.

L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, **in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire;**

Art.7, comma 1.

Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà

specifiche in adeguate condizioni di conservazione **va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il"** quando la data comporta l'indicazione del giorno, oppure: **"da consumarsi preferibilmente entro fine"** negli altri casi;

Art. 7, comma 3.

Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2

In sintesi la modifica:

- elimina l'indicazione cromatica più evidente per l'indicazione dell'origine delle miscele,
 - elimina il riferimento ai 18 mesi dalla data di imbottigliamento come termine massimo di conservazione
 - introduce l'obbligo di indicare la campagna di raccolta in etichetta nel caso in cui l'olio provenga al 100% da tale raccolta
- Le prime due modifiche si sono rese

necessarie per rispondere ad una procedura Pilot della commissione Europea (Caso EU Pilot 4632/13/AGRI) in quanto le due previsioni non erano ritenute in linea con le disposizioni comunitarie previste nel Reg. Ce n.1169/2011. Nel caso delle indicazioni cromatiche la Commissione ha ritenuto siano contrarie alle regole armonizzate in termini di leggibilità e nel caso del termine di conservazione la Commissione ha evidenziato come non ci siano indicazioni ufficiali e dati scientifici consolidati che giustificano per il periodo di riferimento (18 mesi) scelto dall'Italia entro il quale l'olio conserva le caratteristiche specifiche. Per evitare la procedure di infrazione il Parlamento ha, dunque, deciso di modificare la legge 9/2013 nel senso riportato.

Indipendentemente dalla procedura Pilot fra gli adempimenti posti in essere dalla Legge europea è stato inserito anche l'obbligo di riportare in etichetta l'annata di raccolte delle olive da cui l'olio è stato prodotto. La legge, inoltre, non prevede purtroppo un periodo transitorio di smaltimento delle etichette per cui l'obbligo della nuova etichettatura entrerà in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge ovvero il **23 luglio 2016**.

Confagricoltura ha subito sollecitato l'amministrazione a considerare "un congruo periodo transitorio prima dell'entrata in vigore di questa nuova disposizione. Consentendo senz'altro di applicare la norma solo agli oli prodotti dopo la sua entrata in vigore; ovvero garantendo agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi senza danni economici e complicazioni burocratico-gestionali ai nuovi obblighi di legge".

Le nuove procedure di composizione della crisi: un'opportunità per le Aziende agricole



La Legge del 27 gennaio 2012 n.3 (così come modificata dal D.L. del 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge n. 221 del 2012) ha introdotto un importante aiuto alle Imprese Agricole in difficoltà, le quali sino ad ora, essendo soggetti non fallibili, sono state precluse dall'accesso alle procedure concorsuali destinate alle imprese commerciali.

Tale opportunità, offerta alle Imprese Agricole sia di grandi che di piccole dimensioni, cade in un contesto economico nel quale le passività pregresse stanno soffocando moltissime aziende che si trovano, nonostante la capacità di produrre ricavi, nell'impossibilità di far fronte regolarmente ai propri debiti, anche a causa delle perduranti dinamiche deflazionistiche, che rendono l'adempimento delle proprie obbligazioni maggiormente gravoso (la diminuzione dei prezzi infatti fa aumentare l'importo reale del debito, cioè il "potere d'acquisto" che il debitore deve restituire al creditore).

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando non sono di tipo liquidatorio, mirano a ristabilire l'equilibrio finanziario, ossia la correlazione qualitativa e quantitativa tra fonti di finanziamento e impieghi, in modo da poter ristabilire i presupposti che permettono la sopravvivenza e il rilancio dell'azienda.

Tali strumenti consentono l'estinzione, sotto il controllo del tribunale, di parte delle obbligazioni del debitore che si trovi in una situazione di crisi (per definizione normativa: "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente").

L'accordo proposto dal debitore ai creditori può avere contenuto dilatorio o esdebitatorio ovvero cumulare entrambe queste soluzioni, purché sia assicurato il pagamento integrale, anche se dilazionato, dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate. I crediti muniti di privilegio, pegno

o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente qualora sia comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione e avuto riguardo al valore di mercato dei beni. Detto valore deve esser attestato dall'Organismo di composizione della crisi.

L'eventuale proposta di accordo che contempli la prosecuzione dell'attività d'impresa, può prevedere la moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Cardine delle procedure da sovraindebitamento sono gli Organismi di Composizione della Crisi (c.d. O.C.C.), i quali attraverso i propri Gestori della crisi sono chiamati a svolgere diversi compiti e funzioni sia di ausilio del Giudice che di garanzia nei confronti dei creditori.

Gli O.C.C., sono strutture "vigilate" dal Ministero della giustizia e composte da professionisti aventi i requisiti di legge (art. 15, L. n. 3/2012):

Per determinare chi sarà il Gestore della Crisi l'imprenditore agricolo che intenda proporre un accordo di composizione della crisi, affiancato dal proprio professionista di fiducia, potrà liberamente scegliere tra due alternative:

- rivolgersi preventivamente ad un O.C.C. iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero (all'uopo si segnala che la Camera di Commercio di Ancona con PDG del 12 maggio 2016 è stata iscritta al n.42 del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento);

- ricorrere autonomamente al presidente del tribunale chiedendo la nomina (ex art. 15, comma 9) di un soggetto che ne svolga le medesime funzioni.

La proposizione dell'accordo di composizione della crisi, se soddisfa i requisiti di legge, impedisce ai creditori anteriori, fino alla definitiva omologa dell'accordo di aggredire il patrimonio del debitore o disporre sequestri conservativi.

La proposta di risanamento non è ammissibile quando:

- 1) il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle della disciplina del sovraindebitamento;
- 2) ha fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni anteriori;
- 3) ha subito per causa a lui imputabile la risoluzione o l'annullamento dell'accordo;
- 4) ha fornito documentazione

che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

L'imprenditore che voglia avanzare una proposta di accordo, dovrà con l'assistenza del proprio professionista di fiducia e dell'O.C.C. prescelto, depositare presso il Tribunale del luogo nel quale l'impresa ha la propria sede principale di ricorso comprensivo di tutta la documentazione prescritta. Il Tribunale, verificata la presenza dei requisiti di legge, provvederà con decreto a fissare l'udienza prevista dall'art. 10 della legge 3/2012.

I creditori potranno esprimersi sulla proposta entro 10 giorni prima dall'udienza fissata dal Tribunale.

L'accordo si ritiene raggiunto con il consenso (espresso o tacito) di almeno 60% dei creditori.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, con la conseguenza che non si prevede più l'integrale pagamento dei creditori estranei che non abbiano aderito o partecipato all'accordo.

Recentemente il Tribunale di Fermo, con decreto del 26 ottobre 2015 ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da un'azienda agricola.

Nel caso di specie, la proposta prevedeva il pagamento integrale:

- dei creditori in prededuzione;
- dell'IVA e delle ritenute operate (che ricordiamo non possono essere falcidiate, ma solo

dilazionate); nonché:

- il pagamento al 73% del debito verso un istituto di credito;
- il pagamento al 18% del debito verso un fornitore oggetto di contenzioso civile, con pagamento entro un anno dall'omologa;
- il pagamento al 10% degli altri creditori privilegiati con pagamento entro un anno dall'omologa;
- il pagamento al 5% dei creditori chirografari entro il mese di giugno del 2017, con crediti futuri (incasso dei contributi PAC dell'anno 2016).

Il tutto con un fabbisogno concordatario di 481 mila euro. Il piano consentiva in tal modo la continuità aziendale e, dunque, di generare il flusso economico necessario al pagamento – seppur ridotto – dei debiti.

L'attuale contesto economico suggerisce di porre in essere i rimedi atti a risolvere la crisi sin dalle prime avvisaglie e le nuove procedure di sovraindebitamento costituiscono un'importante strumento a disposizione dell'imprenditore e, se correttamente utilizzate, porteranno benefici allo stesso ed a tutti gli stakeholders aziendali.

*Avv. Andrea Moroder
specializzato in procedure di
risanamento*

Aliquote IVA

Si comunicano le novità in materia di IVA, che derivano dalla pubblicazione in G.U., in data 8 luglio, della L. n. 122/2016, c.d. Legge europea per il biennio 2015-2016, che entrerà in vigore il prossimo 23 luglio.

Più precisamente, gli articoli che ci interessano più da vicino sono i seguenti:

- l'articolo 21 innalza dal 4% al 5% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all'alimentazione umana.

Viene ridotta dal 10% al 5% l'aliquota

IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Viene ridotta dal 22% al 5% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano a rametti o sgranato;

- l'articolo 22 aumenta al 10% l'aliquota applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso;

- l'articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo, dal 1° gennaio 2017, a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi. La suddetta

ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito, ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati, ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.

Si precisa, infine, che la cessione di tartufi è soggetta all'aliquota del 10%, ai sensi del nuovo 20 bis) della tabella A, Parte III (tartufi freschi, refrigerati, o presentati immersi in acqua salata, solforosa ecc...) del D.P.R. 633/1972.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi agli uffici della Confagricoltura di Ancona



Cartelle Equitalia prescritte: come contestarle



Superato un certo periodo di tempo, i debiti fiscali si considerano annullati ed i vari tributi non più dovuti. Ma cosa bisogna fare una volta trascorsi i termini di prescrizione?

La legge concede al contribuente la possibilità di rivolgersi personalmente agli sportelli di Equitalia per chiedere la cancellazione delle cartelle esattoriali prescritte, ovvero quelle per le quali l'Ente di riscossione non ha esercitato il diritto entro i termini previsti dalla legge. Ogni tipologia di tributo ha però i suoi tempi di prescrizione.

Data di notifica

Una volta verificati i termini entro i quali il credito vantato da Equitalia cade in prescrizione e quindi deve essere considerato estinto, bisogna controllare la data in cui è stata consegnata la notifica della cartella esattoriale, riportata con il timbro postale su ogni singola busta consegnata dal postino o dal messo.

Nel caso in cui non si possieda la cartella esattoriale, perché smarrita o mai ricevuta, è possibile conoscere la data di notifica sull'estratto di ruolo recandosi presso lo sportello di Equitalia. Nel caso in cui nell'estratto risulti

l'indicazione "00/00/0000" è molto probabile che la notifica non sia mai avvenuta ed è possibile chiedere lo sgravio assumendo di non aver mai ricevuto la cartella.

Atti interruttivi della prescrizione

Altra cosa da valutare è che non sia stato inviato uno dei cosiddetti "atti interruttivi della prescrizione":

- una diffida inviata tramite raccomandata che rinnova l'invito a pagare il tributo;
- una lettera raccomandata di preavviso di fermo o di ipoteca con riferimento all'intimazione di pagamento delle somme e indicazione dei relativi numeri di cartelle non corrisposte.

Cancellazione del debito

Nel caso in cui ricorrano i termini di prescrizione, è possibile:

- chiedere la cancellazione degli importi iscritti a ruolo ai sensi della cosiddetta normativa "cartelle pazze". Per farlo basta presentare una semplice istanza su un modulo allo sportello di Equitalia, ottenendo così la sospensione immediata della cartella esattoriale, bloccando dalla data di presentazione dell'istanza qualsiasi possibilità di pignoramento o esecuzione forzata da parte di Equitalia. Da ricordare che se, entro 220 giorni Equitalia non risponde, allora scatta il cosiddetto silenzio assenso e dunque la richiesta di sgravio va considerata accolta;

- presentare un'istanza di

sgravio, con un ricorso in autotutela, direttamente all'ente creditore del tributo, invece che ad Equitalia (ente di riscossione). In questo caso però non viene sospesa l'esecutività della cartella né e non scatta alcun silenzio assenso in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione.

Ricorso al giudice

In entrambi i casi non vengono sospesi i termini per presentare ricorso al giudice, ovvero per impugnare la cartella esattoriale, opzione che va esercitata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso si voglia presentare ricorso al giudice, questo va presentato al giudice competente a seconda del tributo:

- la Commissione tributaria provinciale: per le imposte;
- il giudice di pace: per le contravvenzioni per violazione del codice della strada;
- il tribunale ordinario, sezione lavoro: per i contributi previdenziali.

Diversamente, se è già in corso un pignoramento, il ricorso va sempre presentato prima al giudice dell'esecuzione del tribunale ordinario il quale si occuperà poi di disporre l'eventuale sospensione dell'esecutività della cartella e di rinviare al giudice competente.

*Francesca Vinciarelli
15 luglio 2016 www.pmi.it*

Assunzioni in nero: nuove sanzioni e rimborsi



L'INPS ricalcola al ribasso le sanzioni per assunzioni in nero recependo la nuova disciplina che elimina la maggiorazione del 50%: al via i rimborsi per le aziende.

L'INPS, con circolare n.129, modifica quando regolamentato in materia di **sanzioni civili per l'impiego irregolare di lavoratori dipendenti**. In particolare il riferimento è per tutti gli illeciti accertati dopo il 24 settembre 2015, per i quali non dovranno più essere applicate le maggiorazioni del 50%. Il riferimento normativo è l'art. 22 del DLgs 151/2015 che ha escluso la maggiorazione per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di

instaurazione del rapporto di lavoro.

Si tornano quindi ad applicare le sanzioni civili previste dalla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della Legge 388/2000, che **prevedono il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il 30% dei contributi omessi, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi**.

Di conseguenza, la circolare tratta anche la tematica dei rimborsi, richiedibili da quei datori di lavoro che nel frattempo hanno già provveduto al versamento delle

sanzioni calcolate prima del nuovo riferimento normativo.

In questo caso, si ha chiaramente diritto al rimborso della differenza tra quanto versato a titolo di maggiorazione sulle sanzioni e quanto effettivamente dovuto. Per ottenere il rimborso i datori di lavoro dovranno utilizzare i servizi erogati dall'INPS in via telematica, nella sezione sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".

Fonte: INPS.

*Francesca Vinciarelli
15 luglio 2016 www.pmi.it*

ISI AGRICOLTURA 2016 per l'acquisto di trattori e macchine agricole Determina del Presidente INAIL



Si comunica che il Presidente dell'INAIL ha approvato la Determina n.271 del 19 luglio 2016 che stabilisce i criteri generali per l'attivazione del cd. Bando "ISI AGRICOLTURA 2016" per l'acquisto di trattori e macchine agricole.

Come si ricorderà la legge di stabilità per il 2016, accogliendo una specifica delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL su proposta di Confagricoltura, concede alle imprese operanti nel settore agricolo appositi finanziamenti per il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso un bando separato rispetto al tradizionale bando ISI destinato a

tutti i settori produttivi.

Lo specifico "bando ISI agricolo" per il 2016 - oggetto del provvedimento in commento - è stato notificato dal Governo italiano, per il tramite dell'INAIL, alla Commissione Europea per la valutazione di compatibilità con il mercato interno, in conformità alle norme sugli aiuti di Stato. L'esito positivo di tale procedura consentirà di superare i limiti del de minimis - per il settore agricolo, come noto, di molto inferiori a quelli vigenti negli altri settori produttivi (15.000 euro contro 200.000) - che fino ad oggi hanno fortemente limitato l'accesso da parte delle aziende agricole ai finanziamenti concessi dell'INAIL.

La procedura di valutazione da parte della UE dovrebbe concludersi in tempi brevi.

L'INAIL conta infatti di procedere alla pubblicazione vera e propria del bando entro la fine del corrente mese di luglio. Il click day per l'accesso ai finanziamenti è invece previsto per il mese di gennaio 2017 (ma le domande potranno essere caricate sul portale INAIL già a partire dall'autunno).

Si ricorda che le risorse messe a disposizione delle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria - 45 milioni di euro per il 2016 (35 a decorrere dal 2017) - finanzieranno specificatamente gli investimenti per l'acquisto (o il noleggio con patto di acquisto) **di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali**, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole